

REGOLAMENTO DEL PIANO DI STOCK OPTION BANCA INTESA S.P.A.

(Testo approvato dal Consiglio di Amministrazione con delibera del 17 dicembre 2002 e modificato con delibere del 10 febbraio 2004 e 26 aprile 2005)

- Indice:
1. Premessa
 2. Oggetto del Piano
 3. Gestione del Piano
 4. Partecipazione al Piano
 5. Assegnazione delle Opzioni
 6. Condizioni per l'esercizio delle Opzioni
 7. Esercizio delle Opzioni (prezzo, tempi e modalità)
 8. Nominatività ed intrasferibilità delle Opzioni
 9. Disponibilità delle Azioni
 10. Assegnazione delle Azioni
 11. Operazioni sul capitale
 12. Risoluzione del rapporto di lavoro
 13. Amministrazione del Piano
 14. Accettazione dell'assegnazione delle Opzioni
 15. Arbitrato

1. Premessa

La predisposizione di un piano di incentivazione del management – al fine di introdurre, quale elemento qualificante, l'assegnazione di azioni ordinarie Banca Intesa S.p.A. (di seguito anche "Banca" o "Società") – consegue alla necessità di sviluppare una cultura fortemente orientata alla creazione di valore per l'azionista, coerentemente con i principi posti alla base del nuovo Piano d'Impresa 2003-2005.

In quest'ottica, il piano di incentivazione consente al management di focalizzare l'attenzione al conseguimento dei risultati programmati, collegando una parte non marginale della remunerazione di una vasta platea di manager con l'apprezzamento registrato dal titolo sul mercato e quindi con la produzione di un effettivo valore per gli azionisti.

Il presente regolamento (di seguito, il "Regolamento") disciplina il piano di "stock option" della Società (di seguito il "Piano"), predisposto in attuazione e nell'ambito delle linee guida definite dal Consiglio di Amministrazione del 12 novembre 2002 ed approvate dall'Assemblea straordinaria del 17 dicembre 2002. Il Regolamento è stato definito tenendo conto dello stato attuale della normativa previdenziale e fiscale e di ogni altra normativa applicabile.

Le clausole del Regolamento sono tra loro inscindibili.

2. Oggetto del Piano

Il Piano è rivolto all'assegnazione, a titolo gratuito, di diritti per la sottoscrizione (di seguito "Opzioni") di azioni ordinarie Banca Intesa S.p.A. di nuova emissione (di seguito "Azioni"), a favore del management del Gruppo Banca Intesa (di seguito "Beneficiari"). A tale scopo l'Assemblea straordinaria della Società in data 17 dicembre 2002 ha conferito al Consiglio di Amministrazione, per un periodo di cinque anni dalla data della delibera assembleare, la facoltà di aumentare in una o più volte il capitale sociale, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, 8° comma, del codice civile, fino ad un massimo di Euro 52.000.000,00, da effettuarsi mediante l'emissione di massime n. 100.000.000 di azioni ordinarie Banca Intesa S.p.A. di nominali Euro 0,52 ciascuna, da offrire in sottoscrizione al management della Banca e delle altre società del Gruppo Banca Intesa (di seguito "Gruppo"). Le Opzioni attribuiscono il diritto di sottoscrivere le Azioni emesse in occasione dell'aumento di capitale al servizio del Piano, nei termini ed alle condizioni previste nel presente Regolamento, nel rapporto di una Azione, godimento 1° gennaio dell'anno di sottoscrizione, per ogni Opzione esercitata, salve le rettifiche di cui all'art. 11.

Il diritto a percepire i dividendi di cui sia stata deliberata la distribuzione compete ai Beneficiari soltanto dopo l'emissione delle Azioni in conseguenza dell'esercizio delle Opzioni.

3. Gestione del Piano

L'organo responsabile della gestione del Piano è il Consiglio di Amministrazione della Società, sentito il parere del Collegio Sindacale.

Il Consiglio di Amministrazione riferirà annualmente agli azionisti, in occasione dell'assemblea di approvazione del bilancio, sull'andamento del Piano e, in particolare, sulle Opzioni assegnate e su quelle di volta in volta esercitate.

4. Partecipazione al Piano

Il Piano è destinato a dirigenti del Gruppo e potrà coinvolgere anche dipendenti che non abbiano la qualifica di dirigenti, purché rivestano ruoli strategici ai fini del conseguimento degli obiettivi del Piano d'Impresa 2003-2005.

Complessivamente il Piano potrà interessare fino a un massimo di 250 posizioni.

Per tutti i Beneficiari è richiesto che alla data dell'assegnazione delle Opzioni sia in essere il rapporto di lavoro dipendente con la Banca o con società appartenenti al Gruppo (anche a tempo determinato, purché con scadenza posteriore di almeno 3 anni rispetto alla data di assegnazione delle Opzioni).

5. Assegnazione delle Opzioni

Le Opzioni sono assegnate ai Beneficiari in funzione del ruolo da essi ricoperto al momento dell'offerta dei diritti.

Il Piano prevede due cicli di assegnazione: il primo entro il 31 gennaio 2003 ed il secondo entro il 31 luglio 2003.

Le Opzioni sono suddivise in due diverse categorie, in funzione dei diversi obiettivi di performance al conseguimento dei quali è condizionato l'esercizio delle Opzioni stesse: nella prima categoria, "Opzioni di Classe A", rientrano i diritti da assegnare a tutti i Beneficiari del Piano; nella seconda, "Opzioni di Classe B" aggiuntive rispetto a quelle di Classe A, rientrano i diritti da assegnare all'Amministratore Delegato e ad altri manager individuati dal Consiglio di Amministrazione, su proposta dell'Amministratore Delegato di Banca Intesa.

I destinatari del Piano ed il quantitativo di Opzioni di Classe A ed, eventualmente, di Classe B assegnato a ciascuno di essi sono individuati dal Consiglio di Amministrazione su proposta dell'Amministratore Delegato di Banca Intesa.

Il numero dei diritti di Classe A e di Classe B spettanti all'Amministratore Delegato è stabilito dal Consiglio di Amministrazione, su proposta della Commissione di Retribuzione.

La Direzione Centrale Risorse Umane e Organizzazione, successivamente alla riunione del Consiglio di Amministrazione che approva il Regolamento e determina il prezzo di esercizio delle Opzioni, invia a ciascuno dei Beneficiari una specifica comunicazione scritta, nella quale vengono precisati:

- a) il numero di Opzioni complessivamente assegnate;
- b) il prezzo di sottoscrizione delle Azioni;
- c) il ruolo per il quale sono state assegnate le Opzioni.

Alla stessa comunicazione è allegata copia del presente Regolamento che ciascun Beneficiario dovrà restituire debitamente firmata, in segno di integrale accettazione.

6. Condizioni per l'esercizio delle Opzioni

L'esercizio delle Opzioni è sottoposto alla condizione che, per ognuno degli anni di riferimento dei diritti (2003, 2004 e 2005), siano stati raggiunti i seguenti obiettivi di performance:

1. Opzioni di Classe A: il rendimento dell'azione ordinaria Banca Intesa per l'esercizio di riferimento sia almeno pari alla media dei rendimenti BTP a tre anni rilevati in sede d'asta nell'esercizio di riferimento;
2. Opzioni di Classe B: il rendimento dell'azione ordinaria Banca Intesa per l'esercizio di riferimento sia almeno pari al doppio della media dei rendimenti dei BTP a tre anni rilevati in sede d'asta nell'esercizio di riferimento.

Il rendimento dell'azione ordinaria Banca Intesa e' definito dalla seguente formula: $(a + b)/c$,dove:

a= variazione del valore dell'azione nell' esercizio di riferimento

b= dividendo relativo all'esercizio di riferimento

c= valore dell'azione alla chiusura dell'esercizio precedente a quello di riferimento.

Inoltre, per entrambe le classi di Opzioni, ulteriore requisito minimo per l'esercizio dei diritti riferiti agli anni 2004 e 2005 è che l'indicatore finanziario "EVA" nel 2004 sia positivo e nel 2005 sia superiore rispetto a quello del 2004.

E' comunque consentito l'esercizio delle Opzioni per le quali, nel periodo di riferimento, non siano stati raggiunti gli obiettivi di cui al precedente comma, qualora l'incremento del valore dell'azione ordinaria Banca Intesa che avrebbe dovuto essere registrato in detto periodo sia recuperato negli anni di riferimento successivi.

L'esercizio delle Opzioni è subordinato alla sussistenza del rapporto di lavoro dipendente con la Banca o una qualsiasi delle società appartenenti al Gruppo al momento dell'effettivo esercizio dei diritti, salvo quanto previsto all'articolo 12.

L'esercizio delle Opzioni è altresì subordinato alla permanenza del Beneficiario nei ruoli individuati al momento dell'assegnazione delle Opzioni. Pertanto, in caso di destinazione del Beneficiario ad un ruolo diverso da quelli previsti, tutte le Opzioni per le quali alla data di assegnazione del nuovo incarico non si è ancora verificata la condizione di cui al primo comma, si considerano immediatamente estinte senza alcun diritto a indennizzo o risarcimento di sorta da parte del Beneficiario stesso.

7. Esercizio delle Opzioni (prezzo, tempi e modalità)

Il prezzo di esercizio delle Opzioni (*strike price*) è determinato dal Consiglio di Amministrazione in misura pari al valore normale dell'azione, cioè alla media aritmetica dei prezzi rilevati presso il Mercato Telematico Azionario (MTA) della Borsa Italiana S.p.A. nel periodo che va dalla data di assegnazione delle Opzioni (corrispondente alla data nella quale il Consiglio di Amministrazione individua i Beneficiari ed offre loro le Opzioni) allo stesso giorno del mese solare precedente. In ogni caso, lo *strike price* non potrà essere inferiore al valore nominale delle azioni emesse.

Le Opzioni potranno essere esercitate, con una o più richieste per ciascun anno, aventi ad oggetto tutte o parte delle Opzioni esercitabili, esclusivamente dal 1° al 31 maggio (d'ora innanzi "Periodo di Esercizio") degli anni 2005 e 2006, per quanto riguarda le assegnazioni riferite agli esercizi 2003 e 2004, e degli anni 2006 e 2007, per le assegnazioni riferite al 2005.

I diritti di opzione assegnati e non esercitati entro le date indicate nel comma precedente (*expiration date*) si estinguono e conseguentemente non attribuiscono più alcun diritto al Beneficiario o ai suoi eredi o legatari.

Nell'ipotesi in cui venga comunicato il lancio di offerte pubbliche sulle azioni di Banca Intesa S.p.A., tutte le Opzioni assegnate per le quali si sia già verificata la condizione di cui all'art. 6, primo comma, potranno essere esercitate subito, anche al di fuori dei Periodi di Esercizio.

8. Nominatività ed intrasferibilità delle Opzioni

Le Opzioni sono nominative, personali e non trasferibili se non per morte del Beneficiario – secondo quanto previsto all'articolo 12 – e non possono essere costituite in pegno né in garanzia a favore di terzi.

9. Disponibilità delle Azioni

Le Azioni acquisite a seguito dell'esercizio delle Opzioni sono liberamente disponibili e non sono soggette ad alcun vincolo.

10. Assegnazione delle Azioni

Il Beneficiario che intende procedere all'esercizio, in tutto o in parte, delle Opzioni dovrà darne comunicazione scritta ed irrevocabile, anticipata via fax, alla Direzione Centrale Risorse Umane e Organizzazione, indicando:

- a. il numero delle Opzioni di cui richiede l'esercizio,
- b. gli estremi della disposizione di pagamento a favore della Società per l'importo corrispondente al prodotto del Prezzo di sottoscrizione per il numero di Azioni sottoscritte;
- c. gli estremi del deposito titoli, dallo stesso intrattenuto presso un intermediario aderente al sistema Monte Titoli, nel quale si richiede l'eventuale immissione delle Azioni sottoscritte, qualora non contestualmente vendute sul mercato.

La messa a disposizione delle Azioni al Beneficiario, previo pagamento del prezzo di sottoscrizione, avviene a cura della Direzione Centrale Risorse Umane e Organizzazione nei tempi tecnici necessari per l'emissione delle Azioni da parte della Società.

11. Operazioni sul capitale

In occasione di deliberazioni assembleari riguardanti le seguenti operazioni:

- a. raggruppamento e frazionamento delle Azioni;
- b. aumento gratuito del capitale della Società;
- c. aumento del capitale della Società a pagamento;
- d. fusione e scissione della Società;
- e. distribuzione di dividendi straordinari alle Azioni con prelievo dalle riserve della Società;

- f. assegnazione ai soci di attività in portafoglio della Società;
- g. riduzione del capitale sociale della Società;

il Consiglio di Amministrazione valuterà se sia necessario rettificare il prezzo di sottoscrizione e/o il numero di Azioni sottostanti, per le Opzioni non ancora esercitate. A tal fine si procederà secondo le regole comunemente accettate dalla prassi dei mercati finanziari e, per quanto possibile, uniformandosi alle rettifiche disposte dalla Borsa Italiana S.p.A. in relazione ai contratti di opzione ISO α , aventi ad oggetto le Azioni, negoziati sul Mercato degli strumenti derivati della Borsa Italiana S.p.A.

Nelle occasioni innanzi precisate, il Consiglio di Amministrazione potrà limitare e/o sospendere l'esercizio delle Opzioni in relazione ad esigenze della Società. Di tali determinazioni sarà data comunicazione scritta ai destinatari.

12. Risoluzione del rapporto di lavoro

In caso di risoluzione del rapporto di lavoro, per dimissioni o per licenziamento per giusta causa, il Beneficiario decade da ogni diritto, con la conseguenza che tutte le Opzioni ad esso assegnate in base al Piano e non ancora esercitate si considerano immediatamente estinte, senza alcun diritto ad indennizzo o risarcimento di sorta da parte del Beneficiario.

Nelle ipotesi di cessione a terzi della Società che intrattiene il rapporto di lavoro subordinato con il Beneficiario ovvero di cessazione consensuale del rapporto con la Banca o con società appartenenti al Gruppo – quali, a titolo esemplificativo, il pensionamento o la scadenza del contratto a termine – il Beneficiario, a parziale deroga a quanto stabilito dagli artt. 6, penultimo comma, e 7, secondo comma, ha diritto ad esercitare in unica soluzione tutte le Opzioni già assegnate per le quali, alla data di cessazione del rapporto, si sia verificata la condizione di cui all'art. 6, primo comma. L'esercizio delle Opzioni potrà avvenire in ogni Periodo di Esercizio successivo alla data di cessazione, anche in deroga all'art. 7, secondo comma, e comunque non oltre l'*expiration date* di cui all'art. 7, terzo comma.

In caso di decesso del Beneficiario, i suoi eredi o legatari, a parziale deroga a quanto stabilito dagli artt. 6, penultimo comma, e 7, secondo comma, conservano il diritto di esercitare in unica soluzione tutte le Opzioni già assegnate per le quali, alla data del decesso, si sia verificata la condizione di cui all'art. 6, primo comma. L'esercizio delle Opzioni potrà avvenire in ogni Periodo di Esercizio successivo al decesso, anche in deroga all'art. 7, secondo comma, e comunque non oltre l'*expiration date* di cui all'art. 7, terzo comma.

13. Amministrazione del Piano

La gestione amministrativa del Piano è affidata alla Direzione Centrale Risorse Umane e Organizzazione, la quale è tenuta:

- ad informare in tempo utile e per iscritto i Beneficiari di tutti gli avvenimenti di interesse ai sensi del Piano e del Regolamento;
- a fornire ai Beneficiari tutte le indicazioni necessarie per l'esercizio delle Opzioni, per ciascun anno in cui ne è possibile l'esercizio.

14. Accettazione dell'assegnazione delle Opzioni

L'accettazione deve essere effettuata per iscritto alla Banca, entro e non oltre trenta giorni dalla data della ricevuta della comunicazione di cui all'art. 5 del presente Regolamento.

15. Arbitrato

Tutte le controversie derivanti dal presente Regolamento, comprese quelle relative alla sua validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione, saranno risolte, indipendentemente dal numero delle parti, da un Collegio di tre arbitri, uno dei quali con funzioni di Presidente, nominati direttamente dalla Camera Arbitrale Nazionale e Internazionale di Milano, il cui Regolamento Arbitrale Nazionale le parti dichiarano di conoscere ed accettare interamente.

Gli arbitri procederanno in via rituale e secondo diritto.